



Città di Casoria

Città Metropolitana di Napoli

Regolamento sulla collaborazione tra i Cittadini e l'Amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni
Comuni Urbani.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 24/06/2020

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - (oggetto ed ambito di applicazione)
- Art. 2 - (Finalità)
- Art. 3 - (Definizioni)
- Art. 4 - (Principi generali)
- Art. 5 - (I cittadini attivi)
- Art. 6 - (Patto di collaborazione e PUC)
- Art. 7 - (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)
- Art. 8 - (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)
- Art. 9 - (Promozione della creatività urbana)
- Art. 10 - (Innovazione digitale)

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

- Art. 11 - (Disposizioni generali)
- Art. 12 - (collaborazione ordinarie)
- Art. 13 - (collaborazioni previa consultazione pubblica)
- Art. 14 - (proposte di collaborazione su iniziativa dei cittadini attivi)
- Art. 15. (presupposti e condizioni per le azioni e gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni immobili e spazi pubblici)

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

- Art. 16 - (Interventi di cura occasionale)
- Art. 17 - (Gestione condivisa di spazi pubblici)
- Art. 18 - (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)
- Art. 19 - (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

- Art. 20 - (Individuazione degli edifici)
- Art. 21 - (Gestione condivisa di edifici)

CAPO V - Formazione

- Art. 22 - (Finalità della formazione)



Art. 23 - (Il ruolo delle scuole)

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 24 - (disposizioni generali)

Art. 25 - (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

Art. 26 - (Accesso agli spazi comunali)

Art. 27 - (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 28 - (Affiancamento nella progettazione)

Art. 29 - (Autofinanziamento)

Art. 30 - (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

Art. 31 - (Agevolazioni amministrative)

CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 32 - (Comunicazione collaborativa)

Art. 33 - (Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

Art. 34 - (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 35 - (Prevenzione dei rischi)

Art. 36 - (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

Art. 37 - (Tentativo di conciliazione)

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 38 - (Clausole interpretative)

Art. 39 - (Entrata in vigore e Sperimentazione)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le fattispecie in cui la materia sia compiutamente disciplinata da regolamenti o altre specifiche normative.

Art. 2 (finalità)

1. il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel territorio comunale, sulla base del principio sussidiarietà orizzontale;
 - b) riconoscere e valorizzare le forme di collaborazione tra cittadini ed amministrazione, intesa anche strumento per il pieno sviluppo della persona;
 - c) favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità;
 - d) promuovere azioni ed interventi per la protezione, conservazione, manutenzione e fruizione dei beni comuni urbani.

Art. 3 (definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni materiali esistenti sull'intero territorio comunale, quelli immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Casoria nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) PUC: progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativi e di tutela dei beni comuni, cui il

beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4 comma 15 del D.Lg. n. 4/2019.

- f) Patto Per Il Lavoro: patto di servizio personalizzato sottoscritto dei beneficiari del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.Lg. 4/2019.
- g) Patto Per L'inclusione Sociale: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dal beneficiario del reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 4 comma 12 del D.Lg. 4/2019.
- h) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
- i) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- j) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- k) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- m) Sito web del Comune (area civica): lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Art. 4 (Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
 - d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
 - e) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

- f) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- h) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
- l) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità propria e dei cittadini, quale elemento fondamentale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione produca risultati utili.
- m) Prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce e valorizza il ruolo delle comunità locali nella definizione dei patti di collaborazione e dei PUC per la cura gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 5 (I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 6 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 6 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 6 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale o quale causa di estinzione del reato ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.






7. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono rientrare nei PUC, ovvero progetti di utilizzo delle ore lavorative che secondo la legge i percettori del reddito di cittadinanza devono offrire al comune di residenza ai sensi dell'art. 4 del D.lg. N. 4/2019.

Art. 6 Patto di collaborazione e PUC

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - j) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rileva
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
 - l) La gestione delle controversie che possono insorgere durante la collaborazione e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto.
 - m) Le modalità con cui deve essere esperito il tentativo di conciliazione prima di adire la competente autorità giudiziaria, qualora dovessero insorgere controversie derivanti dal patto di collaborazione e/o dal PUC o connesse agli stessi.
3. Il patto di collaborazione può contemplare, atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e



ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

4. I PUC, Progetti Utili alla Collettività, che rientrano nella previsione del presente Regolamento, vengono assimilati ai patti di collaborazione in riferimento alla disciplina regolamentare applicabile alla fattispecie de qua, previo rispetto della normativa vigente in materia, che ne regola le caratteristiche e le finalità e a cui si rimanda per le eventuali e suppletive integrazioni ed interpretazioni in materia.


Art. 7 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.
4. La collaborazione, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, può implicare:
 - a) disponibilità dei beni;
 - b) manutenzione, restauro, riqualificazione dei beni, purchè gli interventi non trasformino i beni stessi in maniera irreversibile impedendone ulteriori diverse destinazioni;
 - c) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi ed iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione.

A tale uopo si allega al presente regolamento l'elencazione della tipologia delle azioni ed interventi di natura ordinaria sulla base del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV), che è una classificazione a livello europeo delle tipologie di lavori, servizi e forniture che esistono sul mercato, denominato "Allegato A" che ha una funzione meramente esemplificativa ma non esaustiva.

Art. 8 (Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi)

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi



collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo anche sostenendo e promuovendo la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune garantisce la disponibilità di tali beni anche per la realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

Art. 9 (Promozione della creatività urbana)

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può mettere a disposizione una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

Art. 10 (Innovazione digitale)

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica (apposita area dedicata sul sito dell'ente) da parte della comunità, con particolare attenzione, in un'ottica di beni comuni digitali, all'utilizzo di dati e infrastrutture aperti ed al riuso del software sviluppato.
2. Al tal fine il Comune condivide con i soggetti che partecipano alla vita e all'evoluzione della rete civica e che mettono a disposizione dell'ambiente collaborativo competenze per la co-progettazione e realizzazione di servizi innovativi, le proprie conoscenze tecnologiche, i dati, l'infrastruttura di accesso, spazi, piattaforme e codici di sviluppo rilasciati con licenze di tipo open source.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 11 (Disposizioni generali)

1. La funzione di promozione e coordinamento della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - a) garantire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo;



- b) assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con i cittadini;
 - c) garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
2. Per garantire il rispetto delle finalità e dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, l'Amministrazione individua una unità organizzativa deputata alla analisi e gestione delle proposte di collaborazione denominata "Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi "Ufficio" o anche "Struttura"). Detta Struttura interagisce con gli uffici comunali competenti al fine di istruire le proposte di collaborazione assicurando il corretto bilanciamento dei molteplici interessi pubblici e privati sottesi alla stesse.
3. La struttura di cui al comma 2:
- a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
 - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze trasversali e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
 - c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
 - d) L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.
5. Le ipotesi di collaborazione, come disciplinate dagli articoli 12, 13 e 14, del presente regolamento si distinguono in:
- a) collaborazioni ordinarie;
 - b) collaborazioni previa consultazione pubblica;
 - c) collaborazioni su iniziativa dei cittadini.

Art. 12 - Collaborazioni ordinarie

1. La tipologia delle azioni e interventi di cui all'articolo 7, di natura ordinaria, sono elencate nell'allegato "A" al presente Regolamento. L'elenco di cui all'allegato "A" potrà essere integrato con deliberazione della Giunta comunale, sulla scorta degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, qualora si individuassero ulteriori fattispecie di collaborazioni ordinarie ivi non previste.
2. La Giunta Comunale, sulla scorta degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, provvede a definire ed individuare le modalità di presentazione delle proposte di collaborazione, i criteri generali per l'eventuale selezione delle stesse in caso di presentazione di proposte aventi il medesimo oggetto, l'eventuale attribuzione di forme di sostegno a favore dei cittadini attivi secondo quanto disciplinato dal capo IV e gli uffici competenti alla stipulazione dei patti di collaborazione.
3. La Struttura di cui all'articolo 11, comma 2, congiuntamente al Dirigente competente, istruisce, seleziona e valuta la fattibilità tecnica delle proposte di collaborazione pervenute, nel rispetto degli indirizzi approvati dalla deliberazione di cui al comma 1.
4. Ove verifichi la sussistenza delle condizioni per procedere, la Struttura avvia l'iter per la stipulazione del patto di collaborazione. La proposta di collaborazione ed il relativo patto sono approvati con provvedimento a firma del Dirigente competente.
5. Ove si verifichi la non sussistenza delle condizioni per procedere, la struttura ne dà comunicazione in forma scritta al richiedente esplicitandone le motivazioni.



Art. 13 - Collaborazioni previa consultazione pubblica

1. Con riferimento alle ipotesi di collaborazione non riconducibili alle fattispecie ordinarie di cui all'articolo 12, comma 1, l'Amministrazione con deliberazione della Giunta comunale può provvedere a definire ed individuare:
 - a) il bene o i beni oggetto di eventuali proposte di collaborazione;
 - b) le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - c) l'eventuale attribuzione di forme di sostegno a favore dei cittadini attivi secondo quanto disciplinato dal capo IV;
 - d) le modalità di presentazione delle proposte di collaborazione, i criteri generali di selezione e gli uffici competenti alla conclusione dei patti di collaborazione.
2. La Struttura di cui all'articolo 11, comma 2, avvia l'iter di pubblicazione di un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta comunale di cui al comma 1.
3. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini, le modalità di presentazione e i criteri di valutazione delle proposte nel rispetto delle linee guida contenute nella deliberazione di cui al comma 1. L'avviso è approvato con provvedimento a firma del Dirigente competente e successivamente è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
4. La Struttura, congiuntamente al Dirigente competente, valuta le proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso. Ove ritenuto necessario in ragione della complessità della proposta, la Struttura può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta dagli stessi condivisa, nel rispetto del principio di inclusività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
5. L'eventuale graduatoria finale delle proposte pervenute viene predisposta dalla Struttura e approvata con provvedimento del Dirigente competente che contestualmente approva il relativo patto di collaborazione. La graduatoria e i relativi allegati vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 14 - Proposte di collaborazione su iniziativa dei cittadini attivi

1. I cittadini attivi collaborano con l'Amministrazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. A tal fine possono sempre segnalare beni comuni o spazi pubblici che ritengono meritevoli di valorizzazione; le segnalazioni possono essere accompagnate da progetti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani e degli spazi pubblici.
3. I cittadini attivi inviano le segnalazioni alla Struttura di cui all'articolo 11.
4. La Struttura valuta, congiuntamente con i Dirigenti competenti, le segnalazioni. Ove verifichi la sussistenza delle condizioni per procedere, predispone gli atti necessari, ai sensi degli articoli 12 o 13, dandone comunicazione al proponente.

Art. 15 Presupposti e condizioni per le azioni e gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione dei



- beni devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in modo puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi di cui al comma 3 è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione e capacità tecnico- finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento degli obblighi previsti.
 5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'Amministrazione.
 6. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, possono prevedere l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
 7. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
 8. La durata dei patti di collaborazione complessi di cui al comma 3 non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
 9. L'Amministrazione può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, nel rispetto della vigente normativa.
 10. L'Amministrazione può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.



CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 16 (Interventi di cura occasionale)

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione predefinita di cui al successivo art. 34, comma 1.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

Art. 17 (Gestione condivisa di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio



od altra forma collaborativa che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

Art. 18 (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

Art. 19 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici nel rispetto delle disposizioni in materia di attività contrattuale e dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.




CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 20 (Individuazione degli edifici)

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento, con particolare riferimento ai beni sequestrati alla camorra che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.
5. L'Amministrazione, sulla scorta degli indirizzi resi dal Consiglio Comunale e nel rispetto della normativa regolamentare in materia, può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

Art. 21 (Gestione condivisa di edifici)

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.



CAPO V - Formazione

Art. 22 (Finalità della formazione)

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie e le piattaforme informatiche.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e gli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
 - c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 23 (Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI - Forme di sostegno

Art. 24 (Disposizioni generali)

1. L'Amministrazione può riconoscere forme di sostegno alle collaborazioni oggetto del presente regolamento, nel rispetto delle previsioni di agevolazioni, esenzioni e



riduzioni contenute nelle disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e dai regolamenti comunali.


2. L'Amministrazione non può corrispondere, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini attivi a fronte delle attività prestate, che sono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito. In particolare, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Le forme di sostegno vengono previste dalle deliberazioni di cui al Capo III del presente Regolamento.
4. In ogni caso qualsiasi forma di sostegno di cui al presente Capo deve essere concessa nel rispetto dei principi contabili e qualora comportante minori entrate per il bilancio comunale deve dare atto dei corrispondenti risparmi di spesa.

Art. 25 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento sono considerate di rilevante interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando attivata.
4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone, nell'ambito delle possibilità riconosciute dalle norme e dai vincoli finanziari, esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 6 del presente Regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente Regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro. In particolare, riconosce ai patti di cui al citato art. 6 agevolazioni sulla imposta per la pubblicità, occupazione suolo pubblico e tariffa rifiuti; la quantificazione del beneficio è demandata al provvedimento annuale di determinazione delle tariffe e delle agevolazioni.

Art. 26 (Accesso agli spazi comunali)

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.



Art. 27 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce direttamente o definisce tipologia e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. I cittadini attivi provvedono alla cura dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Nei patti di collaborazione, il comune offre beni in uso e servizi che si rendessero necessari e mai finanziamenti diretti anche in compartecipazione.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 28 (Affiancamento nella progettazione)

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art.29 (Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 30 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato

M.
AE
g
h

e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 31 (Agevolazioni amministrative)

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.


CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione

Art. 32 (Comunicazione collaborativa)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nel proprio sito web il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini, compatibilmente con le risorse disponibili:
 - a) gli strumenti e canali per comunicare e fare proposte, con particolare riferimento a quelli informatici
 - b) dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
 - c) un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

Art. 33 (Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione)

1. I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente Regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le




ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

Art. 34 Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione. Con il patto di collaborazione i soggetti attivi accettano la pubblicazione anche di dati personali, fatti salvi quelli sensibili, giudiziari od idonei a rivelare lo stato di salute.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione,



mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.
9. Al fine di una verifica periodica sull'applicazione del presente regolamento, la struttura di cui all'art. 11, trasmette alle competenti commissioni consiliari un report annuale relativo ai patti di collaborazioni e PUC perfezionati.


CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza

Art. 35 (Prevenzione dei rischi)

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti od acquistati che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nelle informazioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Sono fatte salve eventuali coperture assicurative del Comune per danni a terzi ove operanti in ragione dell'oggetto della specifica collaborazione attivata.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 36 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione



di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 37 (Tentativo di conciliazione)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art. 38 (Clausole interpretative)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

Art. 39 (Entrata in vigore e Sperimentazione)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dall'esecutività della delibera che lo approva. La sua operatività è differita all'adozione delle misure organizzative necessarie per dare attuazione a quanto previsto all'articolo 11, con un tempo massimo di mesi 6.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
4. Il presente regolamento abroga il Regolamento per l'affidamento a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 13/01/2017. I rapporti instaurati in base al regolamento approvato saranno trasformati in patti di collaborazione.



Allegato A

La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, a carattere occasionale o continuativo.

La tipologia delle azioni e interventi di natura ordinaria, individuate con riferimento all'art. 12 comma 1 del regolamento, vengono classificate sulla base del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV), che è una classificazione a livello europeo delle tipologie di lavori, servizi e forniture che esistono sul mercato. Il vocabolario principale poggia su una struttura ad albero di codici che possono avere fino a 9 cifre (un codice di 8 cifre più una di controllo), ai quali corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o servizi, oggetto del mercato.

- Le prime due cifre identificano le divisioni (XX000000-Y);
- Le prime tre cifre identificano i gruppi (XXX00000-Y);
- Le prime quattro cifre identificano le classi (XXXX0000-Y);
- Le prime cinque cifre identificano le categorie (XXXXX000-Y);

Ciascuna delle tre ultime cifre fornisce un grado di precisione supplementare all'interno di ogni categoria. Una nona cifra serve alla verifica delle cifre precedenti.

Le azioni e interventi di natura ordinaria sono le seguenti:

45000000-7 Lavori di costruzione di opere reversibili, compresi eventuali lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero

45112700-2 Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi, parchi, giardini, cimiteri, aree ricreative e sportive

45212100-7 Impianti per il tempo libero, parchi tematici e di divertimento

45212290-5 Riparazione e manutenzione di impianti sportivi

45213316-1 Lavori di installazione di passerelle

45221220-0 Manutenzioni di Tombini e Pozzetti

45232120-9 Impianto di irrigazione

45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

45233142-6 Lavori di riparazione stradale

45233229-0 Manutenzione banchine laterali

45233253-7 Lavori di superficie per strade pedonali

45233293-9 Installazione di arredo stradale

45236100-1 Lavori di superficie per impianti sportivi vari

45236119-7 Lavori di riparazione di campi sportivi

45236200-2 Lavori di superficie per impianti ricreativi

45236210-5 Lavori di superficie per aree da gioco

45236230-1 Lavori di superficie per giardini

45236250-7 Lavori di superficie per parchi

45236290-9 Lavori di riparazione di zone ricreative

45237000-7 Lavori di costruzione di palcoscenici

45246500-8 Lavori di costruzione di passeggiate

45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti

45262640-9 Lavori di miglioramento ambientale

45262650-2 Lavori di rivestimento esterno

45320000-6 Lavori di isolamento

45340000-2 Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere

45420000-7 Lavori di installazione di opere da falegname

45421000-4 Lavori di falegnameria

45440000-3 Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate

45451100-4 Posa in opera di elementi ornamentali

45451200-5 Lavori di rivestimento a pannelli

45451300-6 Giardini interni

45452000-0 Lavori di pulitura esterna di edifici

50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli o imbarcazioni

50300000-8 Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi

50870000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi

63100000-0 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

64226000-6 Servizi telematici

77000000-0 Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura

e all'apicoltura
77320000-9 Servizi di manutenzione di campi sportivi
77330000-2 Servizi di assetto floreale
77340000-5 Potatura di alberi e siepi
80512000-6 Servizi di addestramento di cani
80000000-4 Servizi di istruzione e formazione
90910000-9 Servizi di pulizia
90911000-6 Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre
90914000-7 Servizi di pulizia di parcheggi
92300000-4 Servizi di intrattenimento
92310000-7 Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria
92331210-5 Servizi di animazione per bambini
92510000-9 Servizi di biblioteche e archivi
92600000-7 Servizi sportivi
92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
92620000-3 Servizi connessi allo sport
92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive
92622000-7 Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive.

Alfredo
Alve Kgh -
Puff
Al